

n. 75/2021 Liq. Patr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex* artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 75/2021 L.P.;

viste le domande presentate da Daniele Velo e Marianna Mercurio e la documentazione allegata;

ritenuto che dette domande, ancorché veicolate per mezzo di un unico ricorso, debbano essere considerate quali domande autonome seppur suscettibili di trattazione coordinata posto che la situazione di sovraindebitamento in cui versano gli istanti risulta avere in parte origine comune;

ritenuta la propria competenza in quanto entrambi gli istanti risiedono in Nave (BS), Via Brescia, n. 206/A;

vista la relazione particolareggiata redatta da parte dell'Avv. Paola Modina nominato quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che le domande soddisfano i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;



visto l'art.14 *quinquies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperte le procedure di liquidazione del patrimonio a carico di:

- ~ DANIELE VELO, nato a Brescia il 3.1.1982;
- ~ MARIANNA MERCURIO, NATA A Brescia il 15.2.1982;

residente a Travagliato (BS) via Paolo VI, n. 3

per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina liquidatore l'Avv. Paola Modina con studio in Palazzolo sull'Oglio (BS) autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati a cura della Cancelleria nell'apposita area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*" del sito del Tribunale di Brescia;



f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 800,00= quanto a Daniele Velo e di € 400,00= quanto a Marianna Mercurio¹, che sarà invece acquisita alla procedura, autorizzando sin d'ora il Liquidatore a richiedere ai terzi obbligati (datore di lavoro) a richiedere il versamento diretto di quanto appreso alla procedura mediante bonifico bancario sul conto corrente a quest'ultima intestato;

h) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla L. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14 *octies*, c. IV, L. n. 3/2012);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14 *novies*, c. I, L. n. 3/2012);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14 *novies*, c. II, L. n. 3/2012);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);

¹ Dette somme sono state determinate in considerazione del fatto che diverse delle voci esposte dai ricorrenti quali spese di sostentamento risultano eccessive o di carattere meramente temporaneo (cfr. spese per Grest).



- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. D.M. 202/2014);
 - richiesta di chiusura della procedura (art. 14 *novies*, c. V, L. n. 3/02012);
- i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 L.F.

Si comunichi ai ricorrenti ed al liquidatore nominato.

Brescia, 16/07/2021

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto